



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 145826 del 25 settembre 2014

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, n. 3802 del 17 luglio 2014, con la quale l'Organo in discorso ha bocciato la sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, sez. II-Ter, n. 6721 del 29 maggio 2013, il quale aveva accolto il ricorso di una società alla quale era stata negata, dal Comune di Roma, una nuova autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, il comune di Roma ha avanzato il diniego sulla base degli articoli 10, comma 4 e 11, comma 1, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 2010.

Ai sensi del predetto articolo 10, comma 4, infatti, *“ai fini della regolamentazione delle attività di somministrazione sono, altresì, individuati gli ambiti territoriali, caratterizzati dalla presenza di particolari condizioni di concentrazione delle attività commerciali e di elevati livelli di pressione antropica e/o di eventuali vincoli di tutela ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, archeologica, monumentale, culturale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica”*; il successivo articolo 11, comma 1, con riferimento a tali ambiti stabilisce che *“non è consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il trasferimento di sede di attività ubicate all'esterno degli ambienti medesimi”*.

Il T.A.R. Lazio ha annullato il provvedimento di diniego e ha ordinato al Comune di Roma di riesaminare l'istanza presentata dalla società in questione, il quale, però, dopo detta verifica, ha emesso un ulteriore provvedimento di diniego, proponendo inoltre appello al Consiglio di Stato.

Con la sentenza di cui in oggetto l'Organo in questione ha dichiarato fondato l'appello del Comune di Roma e non condivisibile la tesi del T.A.R., in quanto tale tribunale ha sostenuto che il provvedimento dell'amministrazione comunale fosse *“di per sé illegittimo in quanto - in presenza della previsione di cui all'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011 che ha imposto di rivalutare gli interessi in gioco alla luce delle prescrizioni contenute nello stesso art. 31 - il riferimento ad una fonte normativa previgente non può ritenersi esaustivo”*.

Ad avviso dell'Organo in oggetto, il comune di Roma ha continuato ragionevolmente ad applicare il regolamento n. 35/2010, considerandolo tuttora conforme ai principi nazionali e comunitari posti a tutela della concorrenza e dell'iniziativa economica, non ritenendo necessario o urgente integrare la legislazione statale del 2011 e del 2012, intendendo ancora applicabile la propria normazione di dettaglio esistente.

Non vi sono, infatti, differenze sostanziali di contenuto, sempre ad avviso del Consiglio di Stato, per quanto interessa, nella legislazione nazionale e comunitaria susseguitasi, a far tempo dal D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 248 del 2006, dalla direttiva 2006/123/CE e dalla relativa legge di recepimento (decreto legislativo n. 59 del 2010) fino



ai più recenti decreti Salva Italia (D.L. n. 201/2011) e Cresci Italia (D.L. n. 1/2012); in detta legislazione, in particolare, viene posto in rilievo, costantemente, il carattere preminente dei valori costituzionalmente garantiti, di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale del Paese, rispetto ai quali la libertà di concorrenza, cui tende la liberalizzazione delle attività commerciali, può subire limitazioni nell'ambito di una programmazione volta a contemperare i bisogni delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, con le esigenze di sostenibilità ambientale e con la salvaguardia dei valori storico-artistici del contesto del territorio di riferimento.

Quindi, il Consiglio di Stato ha considerato ammissibile, e pertanto, in linea con le norme di semplificazione e liberalizzazione in materia di esercizio dell'attività commerciale, di cui ai provvedimenti nazionali su citati, nonché con i principi comunitari, una programmazione locale che preveda il divieto di nuove aperture in una determinata zona del territorio comunale nella quale si rilevi la necessità *“di salvaguardare l'assetto (...) da trasformazioni connesse ad una commercializzazione esasperata”* ove sussista una *“rilevanza storica del luogo”*.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)